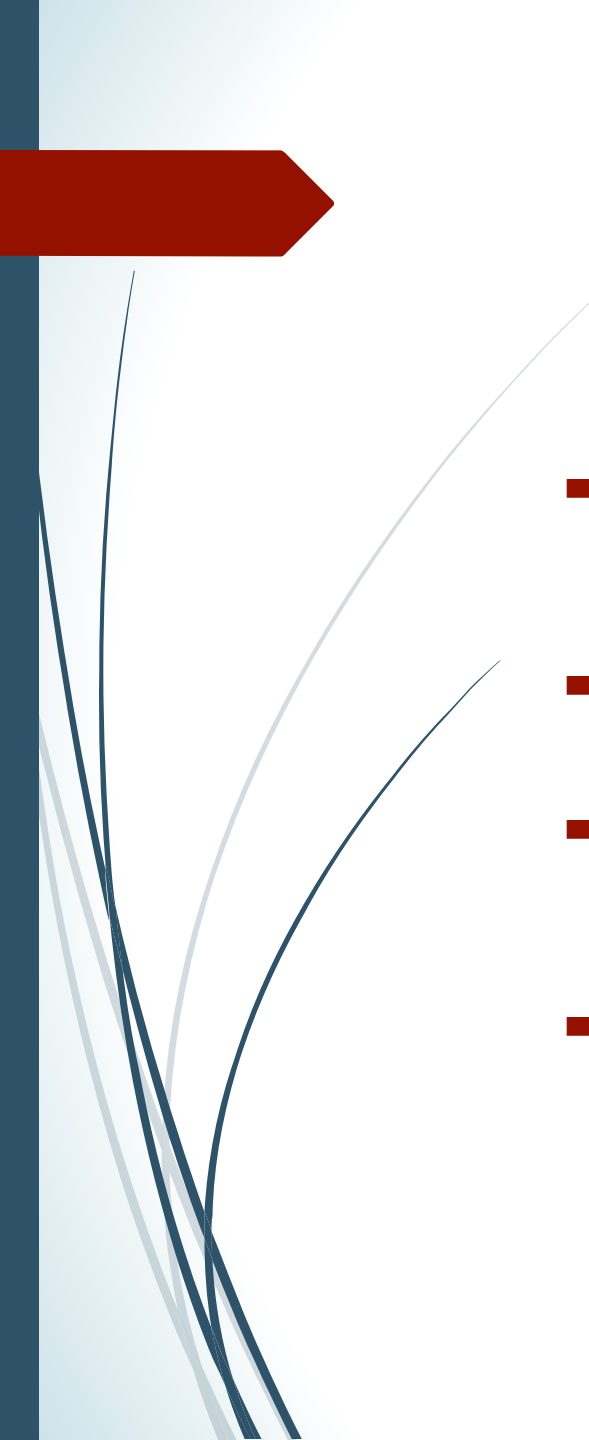




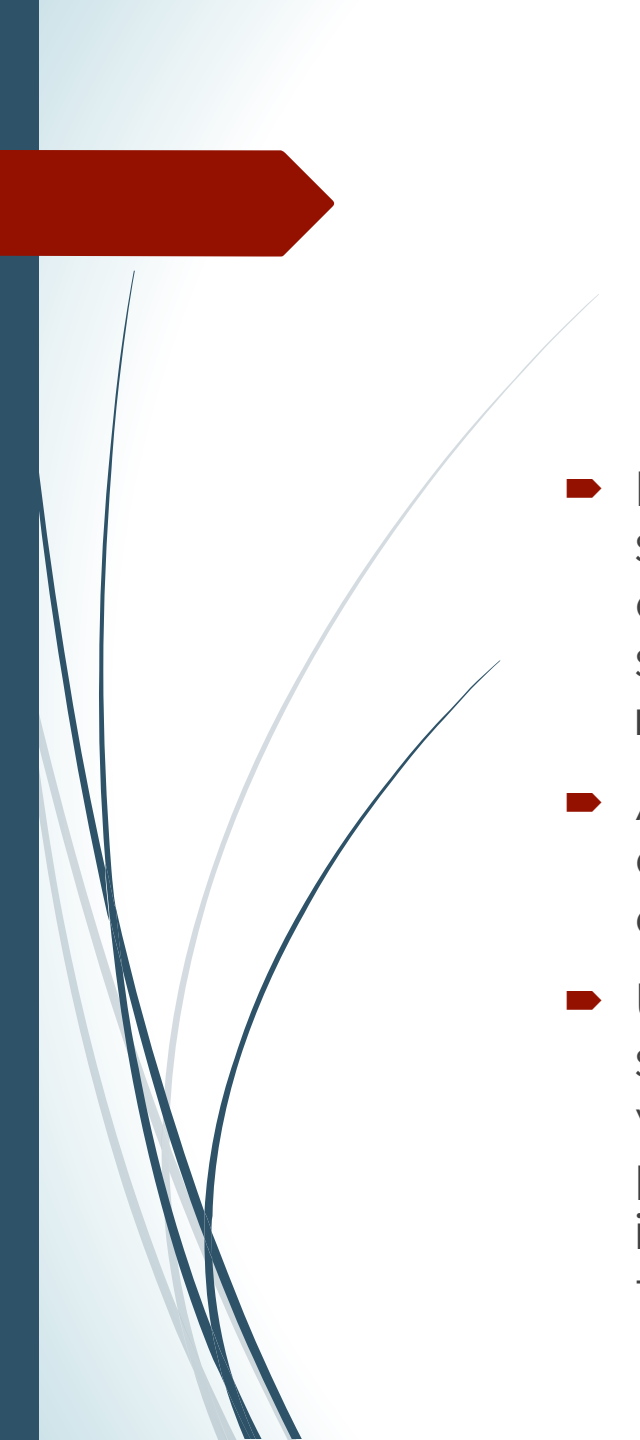
LA SUCCESSIONE DELLE LEGGI PENALI NEL TEMPO

Questioni problematiche in tema di individuazione del *tempus commissi delicti*



Tempus commissi delicti e successione di leggi penali: alcune premesse

- Il codice penale non contiene una disciplina unitaria del *tempus commissi delicti*, la cui determinazione pertanto varia in relazione alle esigenze regolative sottese ai singoli istituti.
- L'art. 2 c.p. contiene un complesso di norme di diritto intertemporale, cioè un complesso di norme finalizzate a risolvere i conflitti fra norme nel tempo.
- In questa cornice generale, la determinazione del *tempus commissi delicti* è funzionale essenzialmente ad attuare il **principio della irretroattività della legge penale (sfavorevole)**.
- Ne discende che nell'individuazione del *tempus commissi delicti* occorre considerare, da un lato, la funzione general-preventiva della norma penale, dall'altro, il principio di legalità. In particolare, occorre assicurare che il cittadino sia messo in condizione di predeterminare le conseguenze derivanti dalla propria azione.



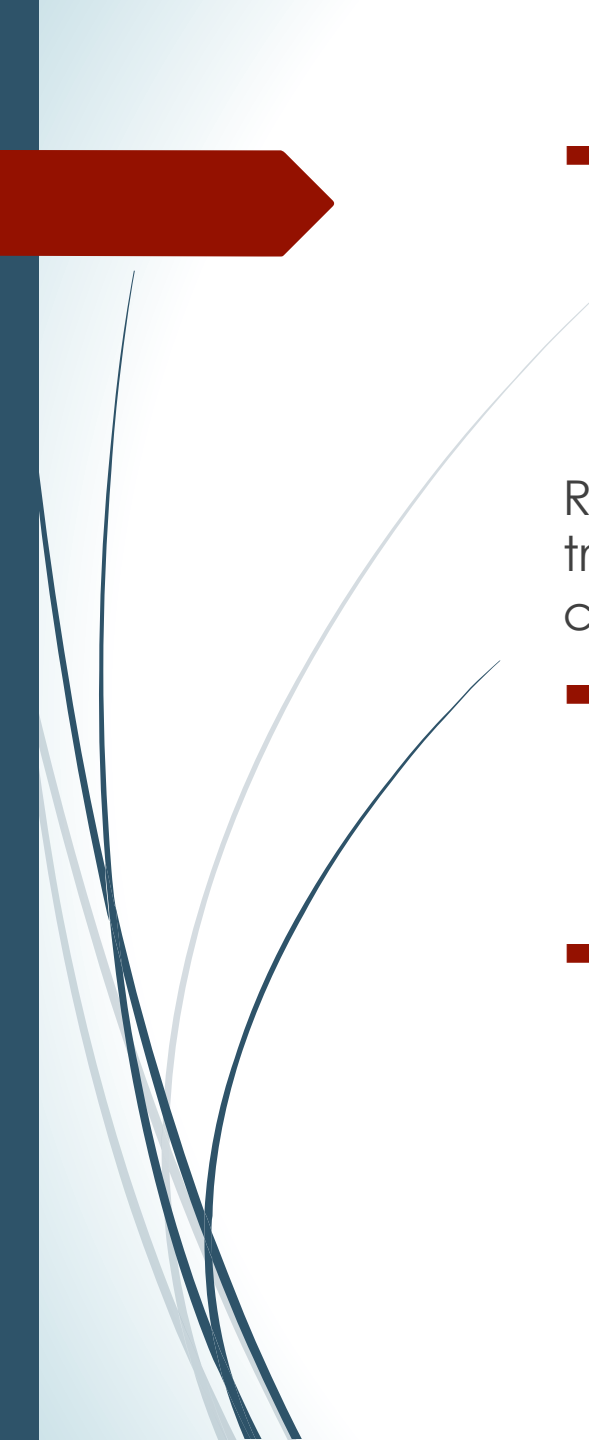
Il *tempus commissi delicti* nei reati di evento

- L'art. 2 co. 1 c.p. dispone: «Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato». Nel codice penale il concetto di “commissione” viene utilizzato per individuare sia l'integrale realizzazione del reato, dunque la consumazione, sia la realizzazione della condotta tipica.
- A fronte dell'ambiguità della formulazione adoperata dal legislatore, prima del 2018 nella giurisprudenza di legittimità si erano formati due diversi orientamenti.
- Un primo orientamento (vd. Cass., sez. V, 27 maggio 2015, n. 22379; Cass., sez. V, 8 maggio 2014, n. 19008) riteneva dirimente il momento della verifica dell'evento da cui dipende la consumazione; un secondo e più risalente orientamento (vd. già Cass., sez. IV, 5 ottobre 1972, n. 8448) individuava il *tempus commissi delicti* nella realizzazione della condotta tipica.



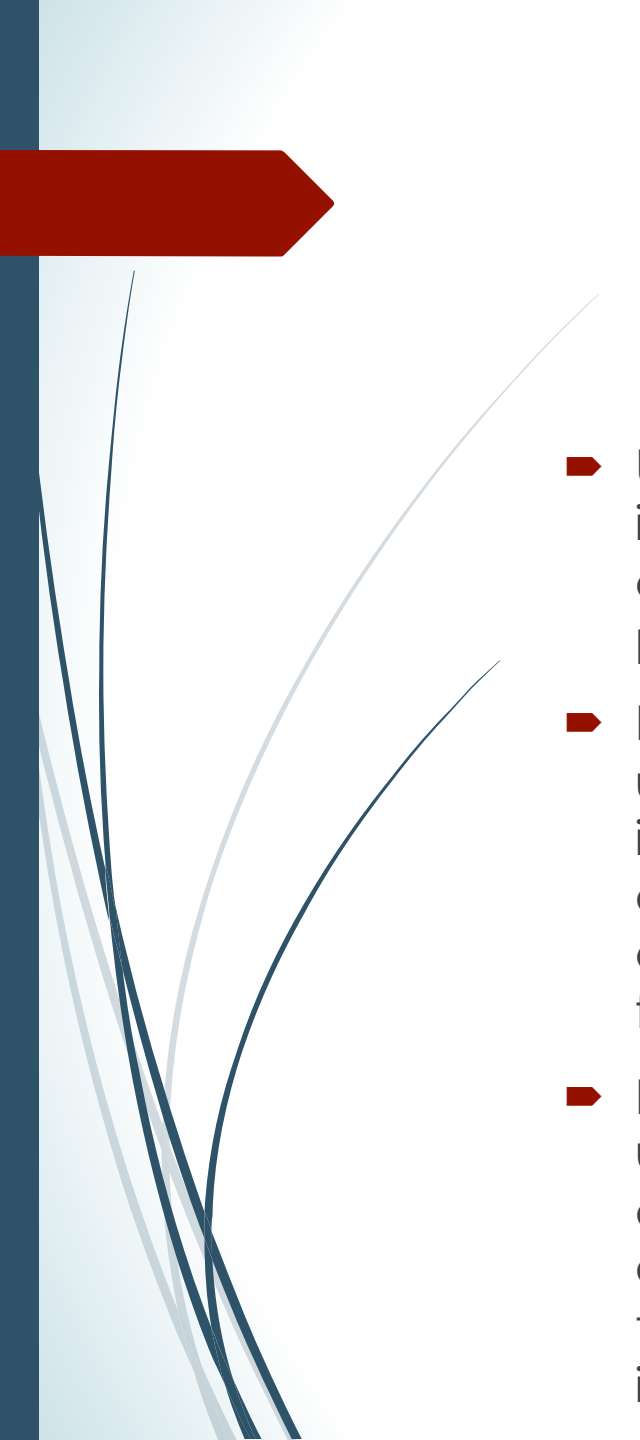
Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n. 40986

- Chiamate a pronunciarsi su un caso di omicidio stradale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta».
- Il fondamento di questa soluzione viene essenzialmente individuato nel principio di irretroattività della legge penale: il criterio dell'evento finisce infatti per addebitare al reo elementi che non erano prevedibili nel momento in cui questi ha adottato la condotta tipica.
- Cass., sez. IV, 12 aprile 2019, n. 16026 ha chiarito che lo stesso principio vale con riferimento alle norme concernenti la disciplina della prescrizione.

- 
- Corte cost., sent. 3 dicembre 2020, n. 260 ha recepito il principio enucleato dalla Corte di Cassazione, chiarendone l'applicabilità in campo processuale, ogniqualvolta vengano in rilievo disposizioni che incidono sulla quantità e qualità della pena in concreto applicabile.

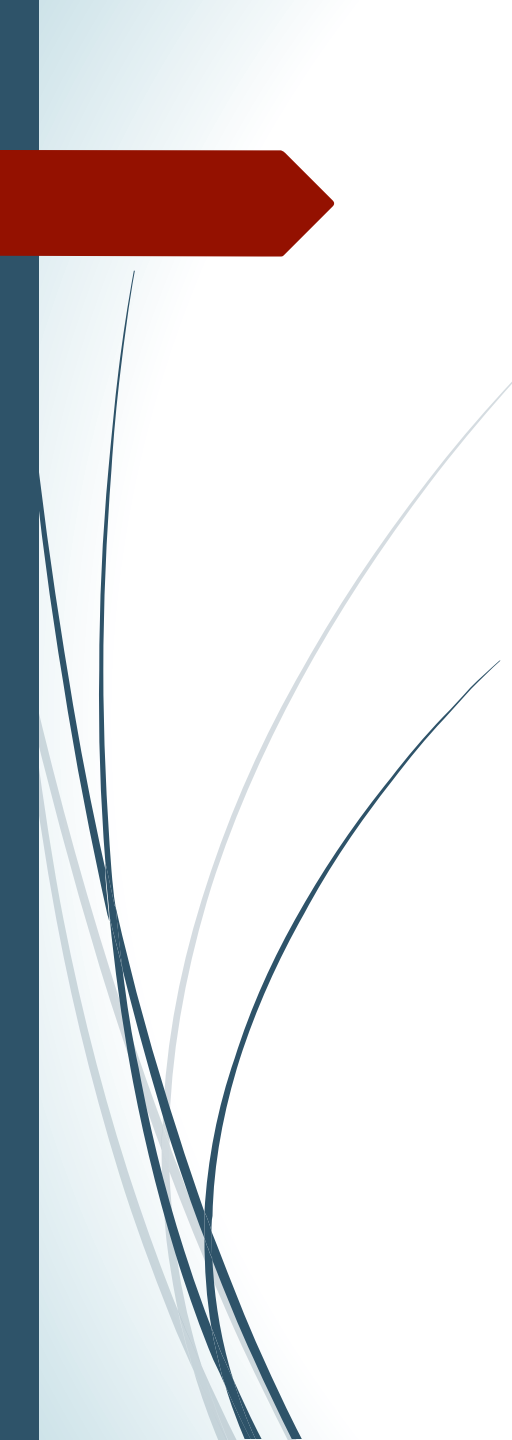
Riassumendo, si può dunque affermare che, in caso di successione *in peius*, trova applicazione la legge vigente al momento in cui è stata commessa la condotta tipica. Da tale conclusione discende che:

- Nei reati **commissivi** occorre guardare al momento in cui è realizzata l'azione; nei reati casualmente orientati, questo momento coincide con l'ultimo atto che determina la produzione dell'evento da cui dipende la consumazione.
- Nei reati **omissivi** si tratta invece di guardare al momento fino al quale può essere utilmente realizzata la condotta prescritta dalla legge.



Il *tempus commissi delicti* nel reato permanente e in quello abituale

- Una volta chiarito che, per l'applicazione dell'art. 2 c.p., occorre adottare il criterio della condotta, si tratta poi di stabilire se il *tempus commissi delicti* coincida con l'inizio o con la fine dell'azione. Il problema essenzialmente si pone nelle ipotesi di c.d. reato di durata.
- L'espressione “**reato permanente**” è generalmente utilizzata per individuare una tipologia di reato, la cui esistenza presuppone un prolungamento ininterrotto e significativo dell'azione (ad es., sequestro di persona e associazione per delinquere); nell'ipotesi in esame è peraltro usuale che la condotta tipica sia protratta oltre il momento in cui è integrata la fattispecie incriminatrice (si distinguono perfezione e consumazione).
- L'espressione “**reato abituale**” è generalmente utilizzata per individuare una tipologia di reato, la cui esistenza presuppone la ripetizione intervallata di più atti omogenei (ad es., maltrattamenti contro familiari e conviventi e atti persecutori); anche nell'ipotesi in esame è usuale che la condotta tipica sia reiterata oltre il momento in cui è integrata la fattispecie incriminatrice (si distinguono perfezione e consumazione).



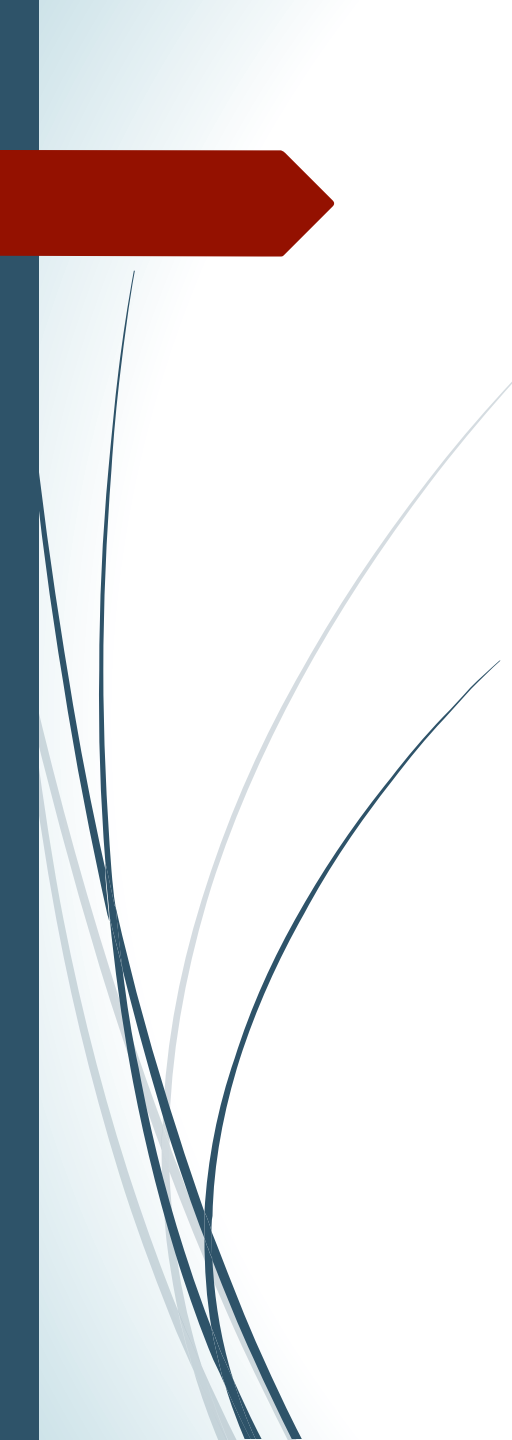
Con riferimento a queste tipologie di reati possono porsi due diversi problemi:

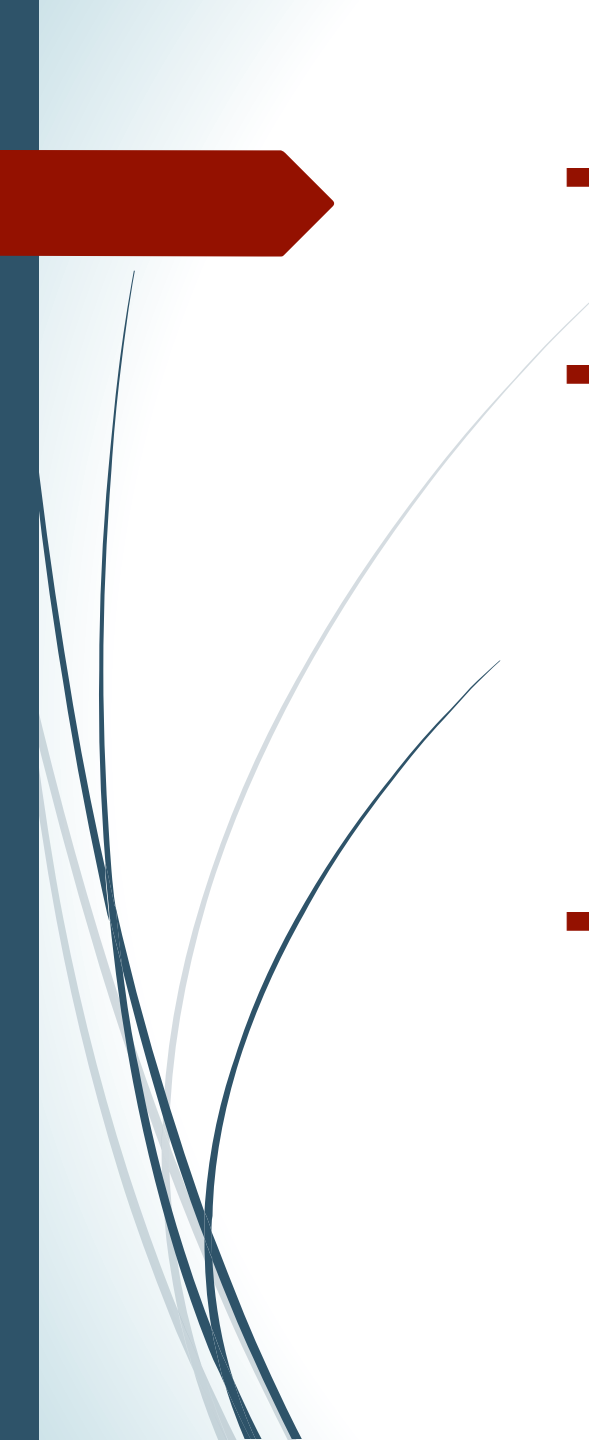
- (1) Anzitutto, può accadere che, dopo l'inizio dell'azione, **sia introdotto un nuovo reato**, di natura permanente o abituale. In questa eventualità, la giurisprudenza più recente ha chiarito che la nuova incriminazione può trovare applicazione esclusivamente se sotto la sua vigenza è stata posta in essere l'intera sequenza necessaria a determinare l'integrazione del reato: con riferimento alla fattispecie di atti persecutori vd. Cass., sez. V, 1° dicembre 2017, n. 54308; Cass., sez. V, 8 maggio 2014, n. 18999 (cfr. però, con riferimento al reato di cui all'art. 9 l. 27 dicembre 1956, n. 1423 Cass., sez. I, 14 giugno 2006, n. 20334).
- Questa soluzione è stata incidentalmente avallata anche da Cass., sez. un., n. 40986 del 2018.
- (2) Secondariamente, può accadere che, dopo l'inizio dell'azione, **venga inasprito il trattamento sanzionatorio** previsto per il reato permanente o abituale. Il problema si è posto, ad esempio, in seguito all'introduzione dell'art. 416-bis c.p. ovvero all'inasprimento della pena comminata per la fattispecie di maltrattamenti da parte della l. 19 luglio 2019, n. 69.

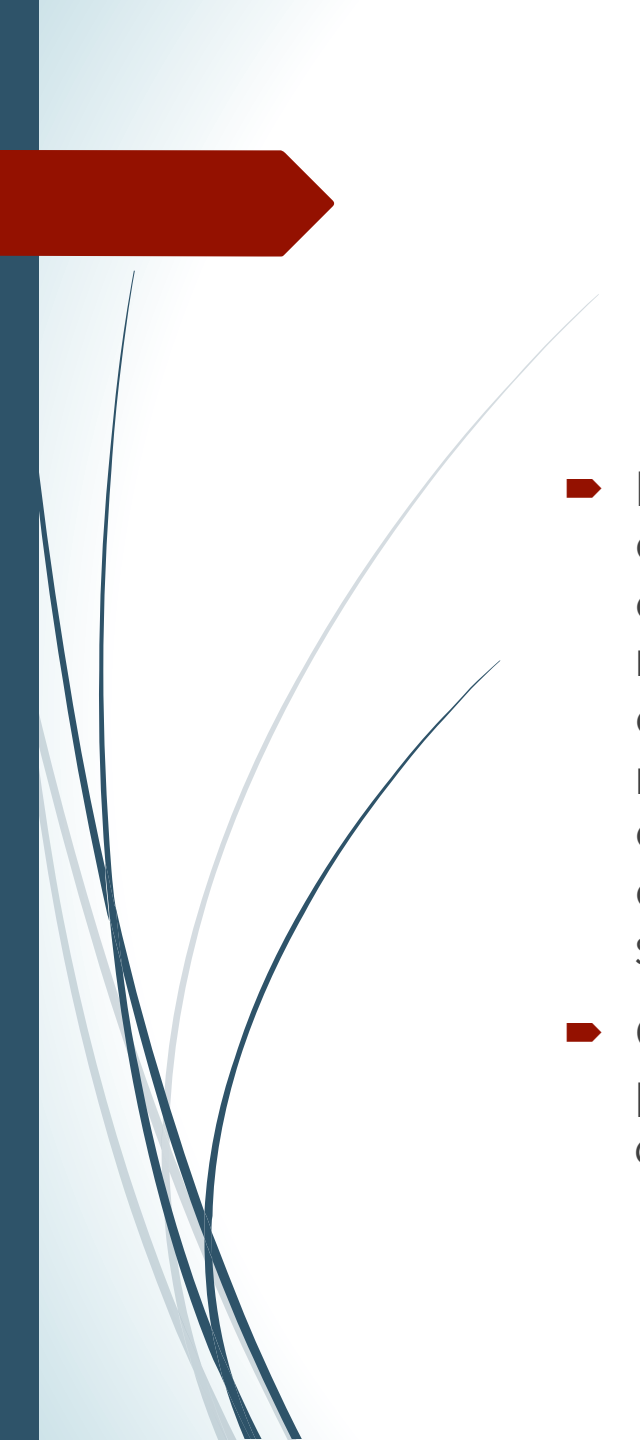


Per la soluzione di questo problema si possono immaginare tre diverse soluzioni:

- Applicazione della **legge meno severa vigente allorché il reo inizia l'esecuzione del reato**. Il *tempus commissi delicti* viene dunque individuato nel momento in cui si concretizza la scelta di violare la norma incriminatrice; sul piano politico-criminale, si privilegiano così le esigenze di garanzia sottese al principio di irretroattività.
- Applicazione della **legge più severa vigente al momento in cui il reo pone fine alla condotta** che determina il prolungamento del reato. Il *tempus commissi delicti* viene dunque individuato nella consumazione; sul piano politico-criminale, si privilegiano così le esigenze di general-prevenzione sottese alla scelta del legislatore di inasprire il trattamento sanzionatorio.
- Applicazione della legge meno severa al primo segmento del fatto di reato e della legge più severa al segmento successivo all'entrata in vigore della nuova previsione. In altri termini, s'individua nella legge sopravvenuta un fattore di **interruzione della permanenza (o dell'abitualità)** e si applica il regime della **continuazione**; in questo modo, si ritiene di poter rispettare il principio di irretroattività, senza peraltro sacrificare le esigenze di general-prevenzione sottese all'inasprimento sanzionatorio.

- 
- Con riferimento al reato permanente, un risalente orientamento giurisprudenziale accoglieva la terza soluzione (vd., in relazione agli artt. 416 e 416-bis c.p. Cass., sez. I, 16 marzo 1998, n. 3492).
 - In tempi più recenti, però, la S.C. ha accolto la seconda soluzione: trova applicazione la pena più severa vigente nel **momento in cui si conclude l'azione** (vd., in relazione all'art. 416-bis c.p. Cass., sez. V, 23 novembre 2012, n. 45860; conf. Cass., sez. V, 15 novembre 2011, n. 40203; in relazione all'art. 13 d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Cass., sez. I, 31 ottobre 2008, n. 40651).
 - Anche con riferimento al reato abituale, la S.C. ha accolta la seconda soluzione: trova applicazione la pena più severa vigente nel momento in cui si conclude l'azione tipica (vd., con riferimento all'art. 572 c.p. Cass., sez. VI, 24 giugno 2021, n. 24710; Cass., sez. VI, 25 gennaio 2021, n. 2979).
 - Siffatti orientamenti sono stati incidentalmente avallati da Cass., sez. un., n. 40986 del 2018, che ne ha evidenziato la compatibilità con il principio di irretroattività della norma penale: poiché in questi casi la consumazione coincide con la cessazione della condotta tipica, il reo ha sempre la possibilità di sottrarsi al trattamento più severo interrompendo l'azione.

- 
- Sul piano comparato, si può inoltre osservare che un'analogia soluzione è adottata in altri ordinamenti, ove pure vige il principio della irretroattività della legge penale: vd. ad esempio il § 2 co. 2 del codice penale tedesco.
 - Un frazionamento del reato potrebbe essere invece riconosciuto al fine di bilanciare il principio di ultrattività della legge penale previsto dall'art. 2 co. 5 c.p. con quello del *favor rei*, ogniquale volta la condotta illecita si protragga oltre il periodo di validità della legge temporanea o eccezionale (cfr. Cass., sez. I, 4 ottobre 1958 in *Arch. Pen.*, 1960, 32 ss.). È bene peraltro ricordare che, secondo la giurisprudenza più recente, l'art. 2 co. 5 c.p. non trova applicazione nel caso in cui si verifichi una successione di leggi temporanee o eccezionali dirette a fronteggiare la medesima situazione (Cass., sez. I, 1° luglio 2008, n. 26316).
 - Infine, occorre precisare che i principi appena riportati non trovano applicazione allorché il reo compia più azioni, ciascuna delle quali determina l'integrazione di un autonomo reato. Generalmente, in una simile eventualità troverà applicazione l'istituto della **continuazione**; poiché, però, questo risponde a una *ratio* di favore, non è possibile unificare le singole condotte al fine di applicare la legge più severa vigente al momento dell'ultima violazione.



Il *tempus commissi delicti* nel reato a consumazione prolungata

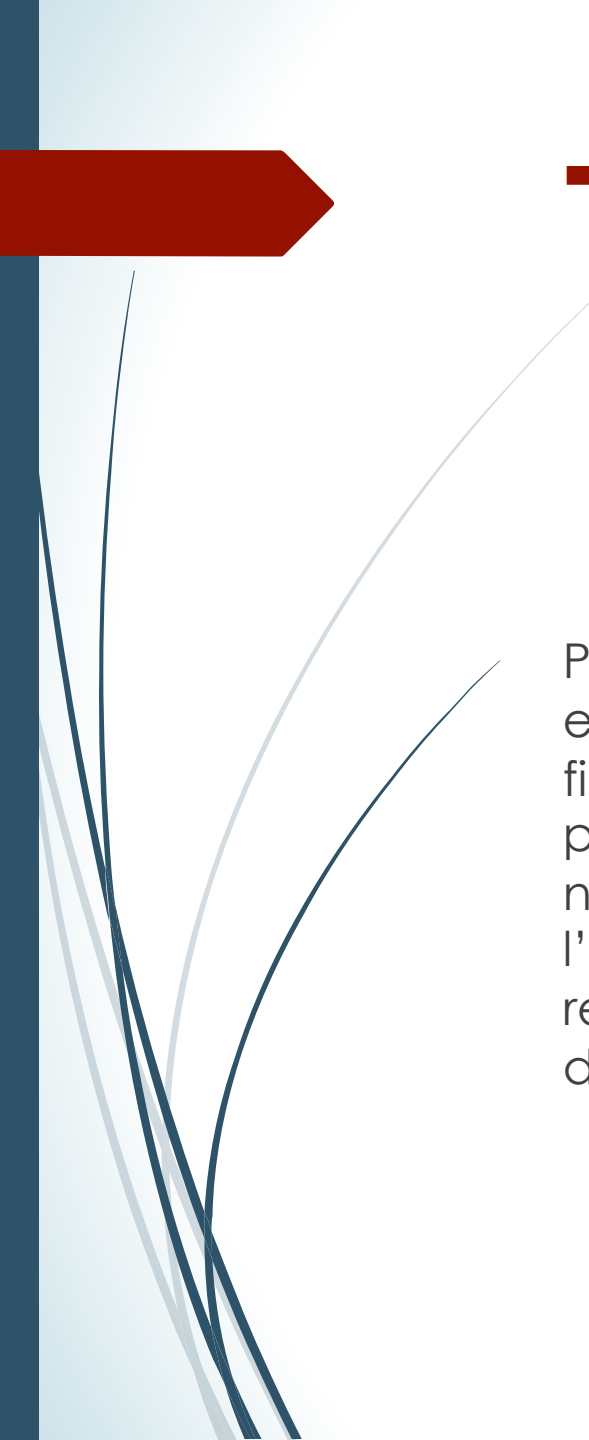
- L'espressione “**reato a consumazione prolungata**” è correntemente adoperata con riferimento a un complesso variegato di situazioni, tutte caratterizzate per il fatto che l'esecuzione del reato si protrae oltre il momento dell'integrazione della fattispecie. A differenza di quanto accade nel reato permanente e in quello abituale, l'esistenza del reato non dipende da una protrazione, con o senza soluzione di continuità, della condotta tipica; tuttavia, come sovente accade nel reato permanente e abituale, assistiamo a un prolungamento dell'illecito oltre il momento della sua integrazione (si distinguono perfezione e consumazione).
- Con riferimento a queste ipotesi, si tratta: (1) di stabilire se abbia luogo un prolungamento del fatto penalmente rilevante; (2) di individuare il *tempus commissi delicti* per la successione di leggi.



(1) Gli orientamenti in tema di reato a consumazione prolungata

La S.C. ha affermato l'esistenza di un prolungamento penalmente rilevante del reato nelle seguenti ipotesi:

- Reato “**a condotta frazionata**”: ricorre allorché l'integrazione della fattispecie è seguita dal compimento di plurime condotte omogenee nell'ambito di una vicenda sostanzialmente unitaria (ad esempio, art. 644 c.p. in presenza di più pagamenti esecutivi del medesimo accordo).
- Reato “**a evento frazionato**”: ricorre allorché l'integrazione della fattispecie è seguita dalla periodica rinnovazione dell'evento tipico, quale conseguenza della medesima azione od omissione (ad esempio, artt. 629 e 640 c.p. in caso di periodica corresponsione di una somma di denaro derivante da un'unica condotta costringitiva o decettiva). È bene, peraltro, precisare che questa categoria viene generalmente riferita a illeciti che, inserendosi in rapporti di natura negoziale, sono incentrati sulla sequenza promessa-dazione.

- 
- Reato “**a duplice schema**”: ricorre ogniqualvolta la fattispecie incrimina alternativamente la promessa e la dazione di una somma di denaro o altra utilità (ad esempio, artt. 318 e 319 c.p.) e nel caso concreto vengono commesse entrambe le condotte nell'ambito di una vicenda sostanzialmente unitaria. L'opinione prevalente ritiene che abbia luogo un fenomeno assimilabile a quello della progressione criminosa e che la consumazione vada individuata in concomitanza con l'ultimo pagamento esecutivo del medesimo accordo criminoso.

Per contro, un fenomeno di prolungamento della consumazione è stato escluso con riferimento alle ipotesi di reato “**a effetti permanenti**”. Questa figura ricorre ogniqualvolta l'integrazione della fattispecie determina la produzione di uno stato antigiuridico che dura nel tempo e la cui protrazione non dipende dal prolungamento della condotta tipica; nonostante l'ampiezza della nozione, siffatta denominazione è generalmente riferita a reati in cui l'offesa risulta suscettibile di approfondimento o regressione anche dopo la consumazione (ad esempio, artt. 434 e 452-*quater* c.p.).



(2) Gli orientamenti in tema di *tempus commissi delicti* nel reato a consumazione prolungata

- Storicamente, nel nostro ordinamento il problema della determinazione del *tempus commissi delicti* nei casi di reato a consumazione prolungata è emerso per la prima volta con riferimento all'usura: in seguito alla sua criminalizzazione da parte del codice Rocco, ci si domandava se potessero essere punite le condotte di riscossione degli interessi usurari poste in essere in esecuzione di contratti stipulati nella vigenza del codice Zanardelli. In tempi più recenti, il problema è stato affrontato da Cass., 17 settembre 2010, n. 33871, che ha incidentalmente riconosciuto l'applicabilità dell'art. 644-ter c.p. ai reati consumati dopo la sua introduzione.
- La S.C. ha inoltre affermato l'applicabilità della confisca ex art. 640-quater c.p. con riferimento al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in cui l'ultima erogazione avviene successivamente alla modifica *in peius* (vd. Cass., sez. II, 6 luglio 2007, n. 26256).

- 
- Infine, la S.C. ha affermato l'applicabilità della confisca ex art. 322-ter c.p. ai reati di corruzione e concussione, in cui l'ultima corresponsione avviene successivamente alla modifica *in peius* (vd. rispettivamente Cass., sez. VI, 2 agosto 2008, n. 31690 e Cass., sez. VI, 2 agosto 2007, n. 31689). Nella medesima prospettiva, la Corte ha riconosciuto l'esistenza di un fenomeno di successione normativa tra il reato di corruzione per un atto d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione, con conseguente applicazione della pena più severa prevista dalla l. 6 novembre 2012, n. 190 ai fatti iniziati sotto la vigenza della precedente disciplina ma consumati successivamente all'entrata in vigore della nuova disposizione (Cass., sez. VI, 18 gennaio 2021, n. 1863).

Riassumendo, si può dunque affermare che la Corte di Cassazione individua il *tempus commissi delicti* dei reati a consumazione prolungata nel momento in cui, cessando l'esecuzione della condotta tipica, il reato raggiunge la consumazione. Questa soluzione sembra coerente con quella adoperata in relazione ai reati permanenti e abituali e col principio di diritto affermato da Cass., sez. un., n. 40986 del 2018.

Punti fermi e problemi aperti

- In breve: in caso di successione di leggi penali nel tempo, per individuare il *tempus commissi delicti* occorre guardare al momento in cui è realizzata la condotta tipica, senza che assuma rilevanza l'evento dal quale dipende la consumazione. Nel caso di prolungamento della condotta, occorre guardare al momento in cui questa si conclude; in maniera coerente con questa impostazione, nei reati permanenti, abituali e a consumazione prolungata il *tempus commissi delicti* coincide col momento in cui è tenuta l'ultima condotta che determina il prolungamento della consumazione.
- Sebbene coerente sul piano sistematico, l'applicazione della legge più severa vigente al momento della consumazione risulta fondata su una irrealistica presunzione di conoscenza da parte del reo di tutte le modifiche che interessano l'ordinamento penale; questa soluzione diventa particolarmente problematica ogniqualvolta la legge più severa sia di immediata applicazione.
- Al fine di assicurare una effettiva conoscibilità della legge penale, il progetto elaborato dalla Commissione per la riforma del codice penale presieduta dal prof. Antonio Pagliaro stabiliva: «Nei reati a condotta frazionata, permanenti o abituali, ove parte della condotta sia stata realizzata prima dell'entrata in vigore di una legge più sfavorevole, questa si applica solo dopo decorsi 15 giorni dalla sua entrata in vigore».

SSM



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!